



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e
controllo sugli Enti Locali – Ufficio Ispettivo"
Responsabile del procedimento
Dr. Francesco Riela
francesco.riela@regione.sicilia.it
091 7074366

Palermo, 20 MAR. 2024Prot. n. 4736

Oggetto: Segnalazione da parte dei componenti del Gruppo Consiliare Cerda Bene Comune di presunte violazioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Contestazione.

E p. c.

Al Vice Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario comunale
Al Gruppo Consiliare Cerda Bene Comune
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cerda
a mezzo pec

In ordine alla segnalazione pervenuta da parte dei consiglieri del gruppo di minoranza "Cerda Bene Comune" relativa alla mancata convocazione del Consiglio Comunale, sono stati acquisiti chiarimenti richiesti con nota prot. n. 841 del 16.01.2024 e sollecitati con nota prot. 3853 del 06.03.2024 si rappresenta quanto segue:
con la nota a firma di codesto Segretario Comunale sullo specifico punto oggetto della segnalazione dei consiglieri esponenti viene riportata la giustificazione addotta dal Vice Presidente del Consiglio Comunale a supporto del diniego di convocazione.

Tale circostanza, oltre a confermare quanto dedotto dai consiglieri di minoranza relativamente alla mancata convocazione del consiglio a fronte della istanza presentata a norma dell'art. 34 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, indica la sussistenza di una assunzione di responsabilità che sfugge alle prerogative dell'organo in questione.

In riferimento alla segnalata omissione, è opportuno richiamare le norme che disciplinano la materia, ovvero, in particolare, l'art. 32 della legge regionale n. 48/1991, secondo cui il Presidente del Consiglio (e per esso eventualmente anche il Vice Presidente) è tenuto a convocare il consiglio comunale quando lo richiede un quinto dei consiglieri.

All'organo che dispone la convocazione spetta soltanto la verifica formale affinché la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre è compito del Consiglio, nella sua totalità, quello di verificare la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in nessun caso, potrebbe essere posto all'o.d.g. in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 Aprile 1996, n. 266).

Ed ancora, non possono sottrarsi alla valutazione del Consiglio (cioè alla

discussione ed al dibattito in seduta pubblica, in considerazione delle ragioni delle minoranze) questioni che, sotto il profilo tecnico-procedurale, non siano riconducibili nell'ambito degli atti fondamentali dell'Organo, ma che richiedono comunque approfondito esame sotto aspetti e riflessi che incidono sulle competenze consiliari (CS, VI, 372, 8.3.96).


Ora, sebbene vengano evidenziate profili riferibili ad ambiti di garanzia propria dei soggetti sottoposti ad indagini da parte degli organi inquirenti, tuttavia, proprio la funzione stessa dei soggetti in questione (Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale), in quanto riferibile al tema introdotto dal gruppo di minoranza quale proposta di dibattito assembleare, risultava rilevante ai fini di un corretto esercizio della funzione medesima di guisa che la proposta formulata per l'esame del Consiglio Comunale non poteva definirsi tout court irrituale ed essere in tal modo sottratta all'esame del Consiglio Comunale, unico soggetto titolato a disporre o meno la sua eventuale trattazione.

In altri termini il Vice Presidente del Consiglio, disponendo il rigetto dell'istanza di convocazione ritualmente promossa dal gruppo consiliare di minoranza per le motivazioni formulate nella nota prot. n. 15878 del 10.11.2023, ha violato le disposizioni di cui all'art. 34 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Cerda unitamente alla violazione del precetto normativo di cui all'art. 32 della l.r. 48/1991.

Si contesta, pertanto, al Vice Presidente del Consiglio Comunale la violazione dei precetti normativi e regolamentari indicati e nel contempo lo si invita a procedere alla convocazione di che trattasi per la prima data utile, e nel contempo si diffida il predetto organo dall'adottare analoghe disposizioni che risultano non supportate da una corretta applicazione della disciplina prevista per la convocazione ad istanza di un quinto dei consiglieri.

Il Responsabile del procedimento

Francesco Riefa



Il Dirigente del Servizio 3

Dr.ssa Monica Tardo

